

Polizza di tutela legale e perdite pecuniarie per i consulenti finanziari

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: Tutela Legale Consulenti Finanziari CheBanca!

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per il consulente finanziario che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei propri diritti nello svolgimento della sua attività e negli eventi della circolazione stradale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 30.000 euro per sinistro, senza limite annuo.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi;
- ✓ Ambito civile contrattuale: per controversie con clienti;
- ✓ Ambito sanzioni fiscali: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni di natura fiscale-tributaria previste dal D.Lgs. 472/1997;
- ✓ Contestazioni CONSOB e IVASS: prevede tutela legale per opposizione a contestazioni da parte di CONSOB e/o IVASS che diano origine ad un procedimento disciplinare. La garanzia vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio;
- ✓ Controversie con OCF (Albo Consulenti Finanziari): tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti per ritardi nell'aggiornamento dei dati o cancellazione dall'Albo;
- ✓ Ambito penale: assistenza penale in caso di procedimento penale per violazioni in materia di tutela della privacy;
- ✓ Ambito circolazione stradale: assistenza legale in relazione alla proprietà e alla circolazione di veicoli conducibili con patente A e B, in caso di procedimento penale, danni subiti, ricorso avverso il provvedimento di sospensione della patente correlata a incidente stradale.

La garanzia di perdite pecuniarie comprende il rimborso per corso di aggiornamento (fino a 1.000 euro) in caso di perdita di punti per decurtazioni subite dopo la decorrenza della copertura assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è **esclusa** per:

- x soggetti non abilitati e non iscritti all'Albo Professionale;
- x controversie o procedimenti per responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- x controversie e procedimenti che riguardano la proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili;
- x controversie e procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni irrogate direttamente all'Assicurato;
- x vertenze con dipendenti e/o fornitori;
- x vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e/o Sociali;
- x vertenze tra l'assicurato e Chebanca!.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:

- ! per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificamente indicato nelle garanzie;
- ! per controversie con clienti, oltre il limite di un caso per anno assicurativo;
- ! se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 60 giorni dal sinistro;
- ! se l'assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o senza rispettare le caratteristiche indicate nella carta di circolazione;
- ! se l'assicurato è imputato per fuga, guida sotto l'effetto di stupefacenti o guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l e non viene assolto con sentenza definitiva.
- ! per controversie contrattuali nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! spese legali per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi stabiliti dal D.M. n. 55/2014;
- ! onorari per il legale domiciliatario oltre i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese della denuncia-querela, se non viene instaurato il procedimento penale in cui l'assicurato di costituisce parte civile;
- ! spese di viaggio e di soggiorno dell'avvocato;
- ! spese, anche preventive, non concordate con DAS;
- ! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni non autorizzate da DAS;
- ! spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Unione Europea, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino: per controversie contrattuali e extracontrattuali;
- ✓ In tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nelle ipotesi procedimento penale e di danni extracontrattuali nell'ambito della circolazione stradale;
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio;
- È previsto l'obbligo di comunicare l'eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- È necessario pagare i premi o le rate di premio successive;
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- Deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- Non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico della Compagnia deve richiedere e ottenere da DAS l'autorizzazione;
- Deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale.

Il Premio può essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- se il contraente non intende rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento;
- se il contraente non ha più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell'attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a **DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona**
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesa legale@pec.das.it